

INFO RMC 20/10/2023

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie della titolarità effettiva ai fini dell'antiriciclaggio - Sport Bonus 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n. 236 del 09-10-2023](#)) il Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che fa decorrere il **termine perentorio di 60 giorni** entro cui gli amministratori e i fondatori, ove in vita, delle **imprese** dotate di personalità nonché i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza legale e l'amministrazione delle **persone giuridiche private** sono tenute ad effettuare **la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva del sodalizio ai fini dell'antiriciclaggio**.

Per quanto di stretto interesse per il mondo sportivo ed associativo, anche **le FSN/DSA/EPS, le SSD nonché le ASD (e gli ETS) con personalità giuridica di diritto privato** sono dunque tenute a comunicare all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva del sodalizio per la loro iscrizione e conservazione.

La prima comunicazione deve essere effettuata entro l'11 dicembre 2023 (il termine di 60 giorni scade in un giorno festivo) con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE attraverso l'applicativo DIRE (Depositi e Istanze Registro imprese – servizio delle Camere di Commercio) o software equivalenti sul mercato.

Si segnala inoltre che le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere successivamente costantemente aggiornate:

- in caso di eventuali **variazioni** dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva questi devono essere comunicati entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione;
- indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni, è obbligatorio effettuare una **comunicazione periodica annuale**, confermando i dati e le informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Si ricorda che l'omissione della comunicazione comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria prevista (da 103 a 1.032 euro)**, fermo restando che in caso di comunicazione tardiva (nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti) la sanzione è ridotta ad un terzo.

*

Con [comunicazione](#) pubblicata dal Dipartimento per lo Sport è stata resa nota l'apertura della seconda finestra temporale - dal 16 ottobre fino al 16 novembre 2023, ore 23:59 - per presentare le domande per la partecipazione al bando "**Sport Bonus 2023**" tramite l'apposita piattaforma <https://avvisibandi.sport.governo.it>, ove è altresì disponibile una "guida alla compilazione" e i riferimenti per l'assistenza tecnica e procedurale.

Si ricorda che la disciplina vigente prevede che le imprese possono effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. A fronte di tali erogazioni, alle imprese è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite all'importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre l'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per il 2023.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo